



COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

**RELAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL
SOLE s.p.a.**

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

Arch.i. Daniele Traina

SI PREMETTE:

- Che il Comune di ALESSANDRIA DELLA ROCCA, con l'atto di convenzione del 2001 con effetti dal 01/11/2001 affidava ad ENEL SOLE la *"fornitura dei servizi relativi agli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole nel Comune di ALESSANDRIA DELLA ROCCA"* per la durata di nove anni;
- Che detto termine di durata veniva esteso con Deliberazione consiliare del commissario straordinario n. 20 del 11/10/2002 da nove anni a venti anni e pertanto con scadenza 31/10/2021 ;
- Che ENEL SOLE continua a fornire i predetti servizi;
- Che con nota n. 2474 del 9 marzo 2021 il comune di *ALESSANDRIA DELLA ROCCA* ha richiesto alla predetta società di voler determinare il valore economico al fine di acquisire l'impianto;
- Che la società ENEL SOLE ha comunicato con nota n. 10375 del 26/04/2021, la consistenza dell'impianto quantificando un valore residuo di € 19.522,60;

Pertanto, scopo della presente relazione è quello di fornire delle indicazioni utili alla verifica della congruità del prezzo di acquisizione dell'impianto di pubblica illuminazione di ENEL-SOLE;

La definizione della consistenza degli impianti non di proprietà comunale, il loro stato di conservazione, la conformità alle norme di settore, e l'identificazione degli oneri ancora pendenti sui medesimi forniranno indicazioni utili alla quantificazione di una ***equa indennità*** da corrispondere alla società Enel Sole S.r.l. quale valore residuo degli impianti di illuminazione pubblica ai sensi del R.D. del 5 ottobre 1925, n.2578 e del D.P.R. 902/86.

A tal fine sono stati fatti dei sopralluoghi allo scopo di identificare le condizioni e le caratteristiche salienti, degli impianti di illuminazione: è stata, altresì, reperita la documentazione sulla consistenza dell'impianto prodotta da Enel SOLE, per ultimo con nota n. 10375 del 26/04/2021.

La relazione si articolerà quindi in queste tre fasi distinte:

- 1- Descrizione tecnica degli impianti
- 2- Esame della documentazione
- 3- Definizione dell'equa indennità.

1. Consistenza impianti – Punto di riferimento

Lo Stato di consistenza dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di *ALESSANDRIA DELLA ROCCA* di proprietà di Enel – Sole e l'attività di rilievo condotta dall'ufficio tecnico hanno permesso di evidenziare la tipologie e gli impianti oggetto della presente relazione.

La base di dati individuata dal rilievo è costituita da 1002 punti luce così distinti:

	PUNTI LUCE
Proprietà comunale	402
Proprietà ENEL-SOLE	600 (allegato 1 – elenco tabellare tipologia nota Enel Sole 10375 del 26/04/2021.

a) Evoluzione della consistenza degli impianti dal 1999 al 2021

COMUNE DI ALESSADRIA DELLA ROCCA

Una scarsa manutenzione oltretutto non garantisce il permanere delle condizioni di durata di vita di 25 anni, come viene anche dichiarato nei termini di garanzia espressi nei documenti contrattuali che Enel - Sole è solita produrre nelle sue offerte che riporta: " *a condizione che vengano eseguite tutte le attività di manutenzione previste dalla nostra società nella convenzione in atto.* "

Nello specifico sul territorio di **ALESSANDRIA DELLA ROCCA sono evidenti numerosi problemi di impianti obsoleti, sia dal punto di vista elettrico (protezioni nell'innesto, linee aeree obsolete, etc.), che dei sostegni (arrugginiti o con palesi forme di deperimento) che degli stessi apparecchi (pulizia periodica dei vetri di protezione, rotture, sostituzione delle sorgenti, etc.)** che non hanno subito la dovuta manutenzione come prescrivono le norme di settore.

3. Stato di conservazione degli impianti e conformità normative

3.1 leggi e norme di riferimento

Le leggi e le norme di riferimento che verranno approfondite per la valutazione della conformità degli impianti e successivamente per la determina del valore residuo quelle di seguito riportate e suddivise in funzione degli ambiti applicativi.

Impianti elettrici:

☐ Norma CEI 64 8/7-714 – (64-7) – ex DPR 547/55

☐ Norma CEI 11-4

☐ Norma CEI 11-17

Sostegni:

☐ Norma EN 40 – Caratteristiche costruttive dei sostegni.

☐ Norma UNI EN ISO 1461 – Spessore della zincatura.

☐ UNI EN ISO 12944-1 del 2002 che definisce la durata di un rivestimento di verniciatura.

Illuminotecniche:

☐ Norma UNI 11248 e EN 1301

☐ DPR n° 462/01

3.2 Conformità alle norme elettriche

a. Quadri elettrici

Sono da ritenersi fuori norma i quadri sprovvisti della documentazione e certificazione prevista alla norma CEI 17-13/1 "apparecchiature assiemate di protezione e di manovra". Nello specifico la totalità dei quadri di manovra pur risultando accessibile, non è stata mai consegnata al Comune, copia di progetto e conformità alle norme di tali organi di manovra: per questo motivo **tutti i quadri elettrici devono essere considerati da sostituire.**

b. Cavi, giunzioni, posa dei conduttori

La norma CEI 64-7 e in seguito la CEI 64-8-7 prevedono la posa e la realizzazione di impianti di alimentazione per l'illuminazione pubblica, dotati di protezione contro i contatti indiretti e/o messa a terra.

Per i Cavi interrati, Enel ha realizzato sino al 1982 impianti d'illuminazione prima con cavi in gomma vulcanizzata, oggi se presenti totalmente da sostituire, e successivamente con cavi del tipo Butiltenax, non a doppio isolamento, che quindi difficilmente potranno essere adeguati alle odierne normative e che soprattutto hanno durata di vita di gran lunga inferiore agli FG7 oggi previsti dalle norme, in quanto hanno inferiori capacità di resistere elasticamente al ciclo stagionale e giornaliero delle dilatazioni provocate dalle escursioni termiche. Sotto l'aspetto elettrico quindi le valutazioni economiche del valore residuo è

necessario tenere conto che, molte linee elettriche non sono a norma in quanto comunque negli anni 80/90 si sono utilizzati cavi elettrici oggi obsoleti ed inadeguati.

c. Isolamento

Nello specifico la norma CEI 64/8- V2 introduce modifiche sostanziali rispetto alle classiche giunzioni fatte negli anni '70 – '80 obbligando oggi alla realizzazione di giunzioni del tipo IP68 contro le precedenti IP57 a maggiore garanzia di tenuta delle giunzioni soprattutto all'acqua per immersione (cosa molto frequente).

Questo comporta che le giunzioni di quasi tutti gli impianti realizzati prima del 2000 sono realizzati con materiali termoresistenti di gran lunga meno performanti delle attuali protezioni IP57 e successivamente IP 68.

Oggi la quasi totalità degli impianti d'illuminazione è realizzata in classe II, perché più sicura e meno onerosa (non sono obbligatorie le verifiche dell'impianto di terra come specificato nel DPR n. 162/01), ma gli impianti rilevati sul territorio comunale presentano comunemente impianti in classe I, perché realizzati quasi tutti prima degli anni novanta, o Misti, realizzati sino a metà anni novanta con linee con protezione metallica sotto guaina, come avviene negli impianti di distribuzione domestici dove non è richiesta la messa a terra delle masse metalliche.

Il D.P.R. 462/01, nello specifico prevede che gli impianti in classe I siano realizzati con maglia di terra e organi di protezione contro i contatti, con preventiva denuncia all'ASL e ISPESL e con verifiche periodiche ogni 5 anni. **Non si ha evidenza presso il comune di ALESSANDRIA DELLA ROCCA" di documenti che attestino tali denunce e verifiche nonostante quasi tutti gli impianti siano in classe I.**

Cavi aerei

Un'altra lavorazione obsoleta ancora diffusa sul territorio comunale, come è stato possibile verificare nei sopralluoghi, riguarda la totalità delle linee aeree dove i cavi sono fissati con fascette metalliche a fune in acciaio portante, sia nelle linee fra più sostegni o anche nel caso di linee a parete. In questo caso l'azione delle dilatazioni termiche, unitamente alla diversa capacità di dilatazione del cavo portante in acciaio e del cavo elettrico ricoperto da materiale plastico, può provocare abrasioni e fessurazione dell'isolamento con conseguente perdita di sicurezza dell'impianto.

Giunzioni

Le giunzioni sono un elemento soggetto a molto stress, sia di tipo aereo sia interrato e le tecnologie impiegate per realizzarle sono fortemente mutate; in particolare quelle impiegate sulla gran parte della rete comunale sono destinate ad impianti a classe di isolamento I e quindi difficilmente riconvertibili se non sostituendole integralmente assieme al cavo.

Quelle di Minore sicurezza, in quanto a vista, sono quelle realizzate in cassette in alluminio a parete, al cui interno vi sono morsetti nudi in singolo isolamento, ricoperti da materiale isolante, dove talvolta deriva l'impianto d'illuminazione pubblica direttamente dalla linea di B.T.

La segnalazione più importante riguarda la promiscuità elettrica dove vi sono derivazioni dirette dalle linee B.T. e dove, il neutro è comune anziché essere elettricamente separato e protetto.

3.3 Conformità Meccaniche

a. Sostegni e sbracci

E' stata condotta la valutazione sui cavi delle linee aeree che alimentano gli impianti d'illuminazione, e sono considerati accettabili se del tipo autoportante, anche se non del tipo oggi più comune FG7, mentre non idonei e obsoleti se la linea è composta da fune in acciaio

a cui sono fascettati i cavi come già evidenziato in precedenza: si ritiene che queste tipologie hanno valore quasi nullo nel calcolo del valore residuo dell'impianto.

b. Sostegni in ferro verniciato

Tali sostegni sono quelli che presentano i maggiori problemi di manutenzione.

Un riferimento normativo importante per tali sostegni è l'introduzione della norma EN 40 – che definisce le caratteristiche dei sostegni nell'illuminazione pubblica, e le caratteristiche Minime per la loro immissione sul mercato.

Per sostegni verniciati il principale pericolo è dato dal fatto che, seppure possa essere fatta una periodica verniciatura con risultati efficaci al fine della conservazione sulle superfici esterne, le superfici interne non possono subire interventi ed eventuali fenomeni di diffusione del deperimento interno al sostegno non possono essere controllati e prevenuti.

È evidente che, pur non essendo più in uso da quasi 30 anni (il limite stimato della loro vita), quelli installati oggi potrebbero, pur se soggetti a periodica manutenzione, aver subito una riduzione dello spessore anche oltre i limiti di sicurezza.

Un riferimento utile è la norma UNI EN ISO 12944-1 del 2002 che definisce la durata di un rivestimento di verniciatura secondo tre classi:

- Bassa (L) da 2 a 5 anni
- media (M) da 5 a 15 anni
- alta (H) più di 15 anni

Le analisi ed i sopralluoghi hanno evidenziato numerose situazioni degne di attenzione, con sostegni con presenza più o meno estesa di ruggine o velature più o meno diffuse che evidenziano l'inizio di un processo di ammaloramento; gli interventi di verniciatura non permettono di arrivare a comprendere l'effettivo stato di conservazione interna del sostegno. Per i sostegni in ferro verniciato, il valore residuo dell'impianto non può che essere considerato quasi nullo.

c. Sostegni in acciaio zincato

La zincatura a caldo è una tecnologia adottata nei sostegni per l'illuminazione pubblica e permette di conservare buone caratteristiche del sostegno anche dopo parecchi decenni.

La norma EN 40 definisce nel dettaglio le caratteristiche costrittive di tali sostegni ed i livelli di zincatura (UNI EN ISO 1461 che oggi garantiscono nonostante gli ambienti più aggressivi anche durate di vita superiore a 40/50 anni), ma negli anni '80 non essendoci obblighi specifici lo strato in Micron della zincatura e la sua uniformità era tale la normale riduzione della medesima anno dopo anno (per ambienti cittadini medio aggressivi pari a 0,75-1,5 Micron l'anno) potesse ridursi a livelli da far emergere in meno di 20 anni già i primi problemi di ruggine e velature più o meno estese, segno di una basso livello di uniformità della zincatura.

La norma UNI EN ISO 14713 attribuisce mediamente, alla zincatura a caldo, una durata "molto

lunga > 20 anni". L'elemento valutativo del valore residuo è costituito dalla presenza o meno di una fascia di 15 cm di protezione all'incastro, dall'assenza di fenomeni di ruggine (anche sotto forma di velature) e dalla vita trascorsa dalla posa.

d. Sostegni in ferro verniciato ed acciaio zincato con linea aerea

Tale ultima tipologia di sostegni se non del tipo a diametro e spessore maggiorato, o del tipo ottagonale o in cemento centrifugato, sono fuori norma perché non dimensionati per reggere le forti sollecitazioni strutturali a cui sono sottoposti. La norma CEI 11-4 definisce appunto le caratteristiche meccaniche Minime che i sostegni devono avere, per essere utilizzati in sicurezza.

Per la rispondenza a tale norma i sostegni richiedono un accurato dimensionamento che obbliga sempre all'utilizzo di sostegni maggiorati per cui tali situazioni sono facilmente monitorabili. A titolo di esempio un sostegno da 8 metri fuori terra standard ha diametro di base di 148 mm mentre un sostegno per linea aerea con angolo di tiro pari a 0° (in linea) ha un diametro di base di oltre 235 mm (oltre il 50% in più) .

Sempre nella CEI 11-4 si definisce come fissare oggi le linee aeree a parte o tra pareti (tesate), ma gli interventi rilevati nel censimento ed eseguiti in passato hanno evidenziato principalmente l'utilizzo di metodologie di intervento ora obsolete con tirante in acciaio fissato a ganci posti a parete, con cavo elettrico fissato con fascette di diversi materiali al tirante medesimo.

Non possono che essere considerati fuori norma i sostegni non idonei per linee in cavo aereo, sostegni che presentavano condizioni alla base di ammaloramento grave, sostegni con evidente situazione di obsolescenza: per tutto ciò il valore residuo per tali linee o sostegni non potrà che essere definito praticamente nullo.

e. Norma UNI11248 e precedenti

Per quanto riguarda la conformità alla norma UNI11248 ed alla precedente UNI10439 (in vigore dal 1997 al 2007) e della norma europea EN 13201, che identificano i valori da rispettare di illuminamento e luminanza ai fini della sicurezza.

Tale insieme di norme prescrivono l'assunzione di responsabilità del progettista nelle scelte progettuali e l'obbligo di un'analisi dei rischi per la valutazione delle classi illuminotecniche di progetto cosa di cui non si ha evidenza nei documenti rilasciati da Enel – Sole sino ad oggi.

Si ritiene in questo paragrafo evidenziare come si evince dall'allegato 1 – elenco tabellare tipologia nota Enel Sole n. 10375 del 26/04/2021 – che alcuni punti luce sono ancora a vapori di mercurio con bulbo fluorescente da 125 W. Questi corpi illuminanti sono da considerarsi fuori norma.

4.0 Consistenza economica ed equa indennità

4.1 Stima Enel – Sole valore contabile residuo

I documenti rilasciati da Enel - Sole, e relativi allegati (nota n. 10375 del 26/04/2021), di stima del valore contabile residuo, evidenziano la quantificazione del valore degli impianti pari ad € 19.522,60: detto importo è stato calcolato tenendo conto dei seguenti elementi

Come da [nota n. 10375 del 26/04/2021]:

- *“il valore contabile residuo degli impianti al 31.12.2020 pari ad € 14.446,79. Tale valore corrisponde al valore contabile originario al netto sia del relativo fondo ammortamento, sia dei contributi versati dal comune;*
- *Rivalutazione del valore di cui sopra, calcolata sulla base del deflatore degli investimenti fissi lordi (indicatore definito dall'ISTAT per rappresentare l'inflazione nei prezzi dei beni d'investimento pari ad € 1.822,04;*

Senza entrare nello specifico dei numeri indicati da Enel – Sole si rilevano i seguenti aspetti:

- Il **deflatore**, spesso citato nei documenti Enel – Sole, è ad avviso dello scrivente non applicabile agli impianti oggetto della valutazione in quanto introdotto espressamente per gli stoccaggi del settore gas naturale come definito nel D.M. 12/11/2011 n.226 – “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale”. Il successivo chiarimento della Deliberazione 3 agosto 2010 - ARG/gas 119/10 evidenzia che questo “fattore correttivo” tiene conto dei problemi di stoccaggio relativi al gas naturale ed ai relativi costi di investimento (si cita testualmente) la

delibera di cui sopra: “l’Autorità, ai fini della determinazione della disciplina tariffaria per il terzo periodo di regolazione, ha prospettato tra l’altro la necessità di:

- *Adottare l’anno solare come riferimento per la determinazione e l’applicazione delle tariffe di stoccaggio;*
- *In considerazione della carenza di offerta di stoccaggio, confermare l’adozione di una tariffa unica nazionale, accompagnata da un meccanismo di perequazione che garantisca il recupero dei ricavi spettanti ad ogni impresa, in modo da fornire adeguati incentivi al potenziamento delle infrastrutture esistenti e allo sviluppo dei nuovi giacimenti di stoccaggio;*
- *Confermare la previsione di un fattore correttivo che assicuri all’impresa la quota dei ricavi di capacity;*
- *Introdurre un’apposita quota di ricavo per la copertura dei costi di ripristino dei siti di stoccaggio, prevedendo al contempo che il fondo relativo ai costi di ripristino, per la quota parte che è stata oggetto di copertura tariffaria, sia considerato come posta rettificativa ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto;”.*

5.0 Riferimenti legislativi per il Calcolo dell’equa indennità degli impianti

Il DPR 902/86 all’art. 8 indica che “nell’ipotesi in cui i comuni intendano avvalersi della facoltà di riscatto dei servizi affidati in concessione alla industria privata la data di effettivo inizio dell’esercizio della concessione stessa è quella risultante dall’atto di concessione o da atti di natura certa. In mancanza, l’inizio dell’esercizio predetto decorre dal centottantesimo giorno successivo alla stipula del contratto di concessione o di appalto. Nel caso di proroga o di rinnovo della concessione, ovvero in caso di mutamento del titolare della concessione, la data di inizio dell’esercizio, ai fini del riscatto, rimane quella della prima concessione anche se sono intervenute modificazioni ai patti d’esercizio”.

Dalla stipula nel 01/11/2001 della prima convenzione ad *ALESSANDRIA DELLA ROCCA*, risultano evidenti le condizioni di vetustà, obsolescenza e di norme non più rispondenti al buon funzionamento come indicato al comma B dell’articolo 13 del DPR 902/86, il quale indica che: “il valore degli impianti di cui alla lettera a) del quarto comma dell’art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, è determinato sulla base dello stato di consistenza di cui al precedente art. 11 e del costo che dovrebbe essere sostenuto alla data di scadenza del preavviso di cui al secondo comma del precedente art. 10 per la ricostituzione dell’impianto stesso, deducendo dall’importo risultante:

- b)** il valore del degrado fisico degli impianti, avuto riguardo al tempo trascorso dall’inizio della concessione ed alla prevista durata utile degli impianti stessi. Il degrado si presume direttamente proporzionale al decorso del tempo, salvo prova contraria fornita da una delle parti mediante perizia tecnica;
- c)** il valore degli impianti divenuti obsoleti, al netto dell’eventuale valore di recupero, nonché i costi per la trasformazione degli impianti onde adeguarli alle esigenze del processo produttivo. “

In merito al riscatto:

Il Regio decreto n° 2578 – 15 ottobre 1925, art. 24. (Art. 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del r. decreto 4 febbraio 1923, n. 253): “i comuni possono valersi delle facoltà consentite dall’articolo 1/a pei servizi che siano già affidati all’industria privata quando dall’effettivo cominciamento dell’esercizio sia trascorso un terzo della durata complessiva del tempo per cui la concessione fu fatta.

Tuttavia i comuni hanno sempre diritto al riscatto quando siano passati 20 anni dall’effettivo cominciamento dell’esercizio; ma in ogni caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati dieci.”

Inoltre:

“Quando i comuni procedono al riscatto debbono pagare ai concessionari un'equa indennità, nella quale si tenga conto dei seguenti termini:

- a) omissis
- b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente;
- c) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio dell'interesse legale, tante annualità eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio, quanti sono gli anni pei quali dovrebbe ancora durare la concessione, purché un tale numero di anni non superi mai quello di venti.

3.4 Formule per il Calcolo dell'equa indennità degli impianti

Con riferimento al DPR 902/86 all'art. 13 indica che: “il valore degli impianti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, è determinato sulla base dello stato di consistenza di cui sopra e del costo che dovrebbe essere sostenuto alla data di scadenza del preavviso di cui al secondo comma del precedente art. 10 per la ricostituzione dell'impianto stesso, deducendo dall'importo risultante:

- a) il valore del degrado fisico degli impianti, avuto riguardo al tempo trascorso dall'inizio della concessione ed alla prevista durata utile degli impianti stessi. Il degrado si presume direttamente proporzionale al decorso del tempo, salvo prova contraria fornita da una delle parti mediante perizia tecnica;
- b) il valore degli impianti divenuti obsoleti, al netto dell'eventuale valore di recupero, nonché i costi per la trasformazione degli impianti onde adeguarli alle esigenze del processo produttivo. “

La valutazione del Valore industriale residuo (VR) è calcolato come differenza fra il “Costo di Ricostruzione a Nuovo” (CN) decurtato del valore di deperimento (Vd).

Dove:

Per “**Costi di Ricostruzione a Nuovo**” s'intende l'insieme dei costi da sostenere per mettere a nuovo o adeguare l'impianto, per il suo utilizzo, che sia equivalente a quello esistente sotto gli aspetti funzionali ma adeguato alle norme esistenti.

Il “**Valore di deperimento**” si intende legato in modo “proporzionale” alla durata di vita tecnica – economica dell'impianto e di ogni suo componente, in particolare per un componente il Valore residuo è pari a:

$$Vd = 1 - A / DV$$

Dove:

A = anno di installazione di un componente

DV = Durata di vita del componente. Tale durata di vita è calcolata su basi tecniche o condizioni contrattuali che nello specifico è definita dalla stessa ENEL – Sole pari a 25 anni .

Nello specifico i cespiti di ENEL – Sole, andrebbero calcolati per ogni punto luce come:

$$VR = CN \times Vd$$

La formula va ulteriormente affinata perché è necessario tener conto di questi due altri parametri:

Vn = Valore che tiene conto che non tutti gli apparecchi, sostegni, linee elettriche non conformi alle leggi e norme di settore devono essere automaticamente considerati di valore

residuo zero (molti possono essere adeguati con semplici azioni ed altri con interventi più o meno semplici.

Tale valore V_n varia da 0 (**completamente fuori norma inadeguabile**) a 1 conforme a norme e leggi di settore.

V_s = Valore effettivamente pagato da Enel – Sole nella realizzazione degli impianti decurtato della parte contrattualmente a carico del comune pari all'80% (vedere par. 1.2.c). $V_s = 0,2$

La formula finale per il calcolo del Valore residuo è:

$$VR = CN \times V_d \times V_n \times V_s \text{ oppure } VR = CN \times V_d \times V_n \times 0,2$$

È evidente che per esempio tutti gli impianti con vetustà/durata di vita superiore a 25 anni e $V_d=0$ debbano considerati cespiti a devoluzione gratuita mentre gli altri con devoluzione onerosa, a meno che la non conformità a norme le leggi di settore sia tale da rendere impossibile l'adeguamento dell'apparecchiatura, sostegno o linea elettrica ($V_n=0$).

Conclusioni

Per quanto sopra rappresentato,

- dato atto della consistenza e delle condizioni dell'impianto,
- tenuto conto, altresì, che
 - a valle di un'eventuale acquisizione degli impianti, rimane in ogni caso a carico del Comune l'adeguamento degli stessi alle normative di legge (risparmio energetico, inquinamento luminoso, antinfortunistica, ecc.), anche perché le responsabilità, in questo caso, ricadono sugli amministratori o sui funzionari comunali;
 - non si conoscono i Vincoli con Enel distribuzione;
 - non si conoscono tempi e modi di separazione impianti IP da Linea BT: il superamento della promiscuità tra linee IP e BT comporterà notevoli oneri aggiuntivi per il Comune;
 - non si conoscono Documentazione di regolarità e impianti a norma in classe di isolamento II;

si ritiene congruente un valore medio di € 20,00 per corpo illuminante dell'impianto di illuminazione pubblica Enel - Sole S.r.l. ubicato nel comune di ALESSANDRIA DELLA ROCCA".

Si osserva che l'esercizio del riscatto non è in alcun modo subordinato al previo raggiungimento di un accordo tra le parti sullo stato di consistenza o sulla quantificazione dell'indennizzo (C.S. sev V 14/6/2011 n. 3607).

Pertanto si ritiene che debba essere adottato il provvedimento di acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica insistenti sul territorio comunale, quale atto consequenziale alla Deliberazione consiliare del commissario straordinario n. 20 del 11/10/2002 di avvio del procedimento di riscatto dei medesimi che risultano legittimamente assoggettabili al regime di autotutela, previsto dall'art. 823 del c.c., così come confermato da successivo articolo 826 c. 3. (Tar Lombardia, Brescia sez.II 27/5/2010 n. 2165).

In merito al riscatto degli impianti di P.I. l'Anac con comunicato del presidente del 14/9/2016 ha espresso precise indicazioni operative, secondo cui le Amministrazioni comunali procedono all'affidamento del servizio mediante gara previa determinazione del valore ed acquisizione in proprietà degli impianti.